

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2124-A

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(**BONINO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
(**ALFANO**)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
(**CANCELLIERI**)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA  
(**MAURO**)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(**SACCOMANNI**)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(**ZANONATO**)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
(**ORLANDO**)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(**LUPI**)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI  
(**MOAVERO MILANESI**)

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

*Presentato il 21 febbraio 2014*

(Relatori: **Giuseppe GUERINI**, per la II Commissione;  
**CARROZZA**, per la III Commissione)

**NOTA:** Le Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), il 27 febbraio 2015, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2124. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2124 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

preso atto che, l'articolo 10, comma 1, inserisce nel codice penale il nuovo reato di traffico e abbandono di materie nucleari o di materiali ad alta radioattività (articolo 437-*bis* del codice penale) disciplinando un illecito penale, che trova applicazione salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e prevedendo, in caso di pericolo astratto per l'incolumità pubblica, derivante dall'idoneità del materiale nucleare a cagionare la morte o le lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni alle cose o all'ambiente, la pena della reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro;

rilevato che il secondo comma dell'articolo 437-*bis* aggrava il reato quando il pericolo da astratto diviene concreto e riguarda un danno all'ambiente e che il terzo comma del medesimo articolo 437-*bis* aggrava ulteriormente il reato quando dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone;

osservato che, ove l'aggravamento di pena del terzo comma sia riferito alla pena base prevista dal primo comma (reclusione da 2 a 6 anni), l'aumento di pena in caso di pericolo concreto per la vita delle persone determina l'applicazione di una pena inferiore rispetto a quella prevista per il pericolo concreto di un danno all'ambiente (reclusione da 8 a 20 anni) e rilevato, altresì, che la predetta disposizione punisce con la reclusione fino a 20 anni un reato di pericolo e non disciplina il reato di danno all'ambiente;

considerato che le disposizioni da esso recate, autorizzando la ratifica degli emendamenti ad una convenzione internazionale e dettando disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno volte, in particolare, a introdurre nuove fattispecie penali, sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » (articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione) e « ordinamento penale » (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione), di esclusiva competenza legislativa statale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE  
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2124 Governo, recante ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'ISPRA, quale autorità di sicurezza nucleare nazionale competente in materia ambientale, svolgerà le attività previste dal provvedimento in oggetto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2124, che reca la ratifica di quattordici Emendamenti alla Convenzione di New York del 1980 sulla protezione fisica del materiale nucleare, nonché rilevanti norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale necessarie all'attuazione del contenuto degli Emendamenti nel nostro Paese;

considerato che:

la citata Convenzione e i relativi Emendamenti sono l'unico strumento internazionale che vincola i Paesi aderenti alla protezione fisica del materiale nucleare;

gli Emendamenti sono stati approvati da una Conferenza diplomatica convocata nel luglio 2005 allo scopo di modificare la Convenzione e rafforzarne le disposizioni, in particolare dopo gli avvenimenti dell'11 settembre 2001;

è importante e urgente potenziare e rendere pienamente esecutiva la Convenzione nell'attuale fase delle relazioni internazionali;

dopo la recente ratifica dell'Irlanda, l'Italia è l'unico Stato dell'Unione europea che non ha ancora ratificato gli Emendamenti alla Convenzione e, pertanto, è opportuno, come ha sottolineato in una nota trasmessa alla Camera il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concludere l'*iter* legislativo prima della Conferenza di riesame del Trattato di non proliferazione nucleare in programma a New York nell'aprile 2015;

rilevato che:

l'articolo 10, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce nel codice penale l'articolo 437-*bis* recante il reato di « traffico ed abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività »;

la sopra richiamata fattispecie di reato, sanzionata con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro, è integrata, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dalla condotta di chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, utilizza, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta procura ad altri, detiene, trasferisce o disperde nell'ambiente materie nucleari di qualsiasi tipo idonee a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente o comunque materiale ad alta radioattività; la medesima sanzione è prevista per il detentore che abbandoni il materiale in questione o che se ne disfi illegittimamente;

l'articolo 11, nel modificare l'articolo 25-*undecies*, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), prevede per il delitto di traffico e abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività di cui al richiamato articolo 437-*bis* del codice penale, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

nel disegno di legge recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 1345), è introdotto nel codice penale l'articolo 452-*quinqüies* che, con la medesima rubrica del sopra citato articolo 437, punisce con la medesima sanzione una fattispecie sostanzialmente identica a quella dello stesso articolo 437-*bis*, prevedendo anche il medesimo aumento di pena in presenza delle medesime circostanze;

nel citato disegno di legge atto Senato n. 1345 è altresì introdotta la medesima novella all'articolo 25-*undecies*, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevista al sopra richiamato articolo 11 del disegno di legge in esame;

andrebbe pertanto valutata l'ipotesi di sovrapposizione o di duplicazione delle fattispecie penali di cui all'articolo 452-*quinqüies*, come introdotto dal disegno di legge atto Senato n. 1345, e all'articolo 437-*bis*, come introdotto dal disegno di legge in esame, nonché delle novelle all'articolo 25-*undecies*, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001 introdotte da entrambi i disegni di legge;

il riferimento al «materiale ad alta radioattività» e alla condotta dell'abbandono di tale materiale, recato dal richiamato articolo 437-*bis*, potrebbe non risultare pienamente conforme alle previsioni della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, firmata a Vienna e a New York il 3 marzo 1980, ratificata ai sensi della legge n. 708 del 1982;

il «materiale ad alta radioattività» sarebbe inoltre meglio definito nei termini di «materiale radioattivo ad alta attività»;

ritenuto che:

il provvedimento attribuisce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 21, comma 20-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011, rilevanti funzioni (controlli sulla protezione fisica passiva, per mezzo degli ispettori dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; pareri tecnici ai quattro Ministeri competenti; accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal comma 3 dell'articolo 10 del provvedimento);

l'articolo 21, comma 20-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011, con la soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, ha attribuito in via transitoria all'ISPRA le funzioni e i compiti della soppressa Agenzia fino alla definizione di un assetto organizzativo nel rispetto delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea;

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, attuativo della direttiva 2011/70/EURATOM, istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, stabilendo che l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e conseguentemente abrogando il citato articolo 21, comma 20-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

andrebbe quindi valutata l'opportunità di riconsiderare il ruolo dell'ISPRA nell'ambito del provvedimento in ragione del trasferimento delle competenze del predetto Istituto in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione all'ISIN;

valutato che:

andrebbe garantita da parte dei Ministeri competenti la tempestiva emanazione di norme tecniche che consentano la compiuta elaborazione dei piani di protezione fisica commisurata all'entità dei rischi connessi alle attività svolte dai singoli operatori;

andrebbe garantita, nell'individuazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui al decreto legislativo n. 31 del 2010, una procedura che risponda a criteri di trasparenza e di informazione nei confronti dei cittadini;

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) siano coordinate le disposizioni di cui all'articolo 437-*bis* del codice penale, come introdotto dall'articolo 10, con le disposizioni di cui all'articolo 452-*quinquies* introdotto dal disegno di legge atto Senato n. 1345, e conseguentemente le modifiche apportate da entrambi i disegni di legge all'articolo 25-*undecies*, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001;

2) sia verificata l'effettiva rispondenza degli specifici elementi oggettivi della fattispecie di cui all'articolo 437-*bis* alle prescrizioni della richiamata Convenzione di Vienna e New York, con particolare riferimento alla nozione di « materiale ad alta radioattività »;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare la specifica disciplina introdotta dal disegno di legge in esame con la normativa generale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere le competenze attribuite dall'articolo 4 all'ISPRA, considerato che le attribuzioni del predetto Istituto in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione sono state trasferite, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), alla cui struttura deve essere garantita piena e rapida operatività in ragione delle elevate e qualificate competenze a essa richieste;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una classificazione dei rifiuti radioattivi coerente con la legislazione vigente, anche in relazione alla questione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui al decreto legislativo n. 31 del 2010.

---

### PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2124 Governo);

concordato sulla necessità di una rapida conclusione dell'*iter* parlamentare in considerazione del fatto che l'Italia è rimasta l'ultimo

Paese dell'Unione europea a non aver ratificato l'emendamento del 2005;

rilevato il dato che, a decorrere dalla data della sua effettiva costituzione, saranno affidate all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione tutte le attività di controllo in materia di sicurezza nucleare,

delibera di esprimere

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di indicare esplicitamente che le funzioni demandate all'ISPRA saranno assunte, a decorrere dalla data della sua effettiva costituzione, dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

---

#### PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il testo risultante dall'esame in sede referente del disegno di legge n. 2124, recante ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

osservato che gli emendamenti oggetto del provvedimento in esame hanno lo scopo di modificare la predetta Convenzione e rafforzarne le disposizioni, prevedendo la protezione fisica del materiale nucleare usato per scopi pacifici, durante l'utilizzo, l'immagazzinamento o il trasporto, nonché la prevenzione e la punizione dei reati riguardanti detto materiale e i relativi impianti;

preso atto che l'articolo 9, comma 4, del disegno di legge prevede che nei provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni adottati dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 9, devono essere indicate, ove necessario, le disposizioni per garantire la protezione fisica delle materie, la sicurezza nucleare, la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, di seguito denominata « Convenzione ».

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 20 della Convenzione.

ART. 3.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge:

*a)* per « protezione fisica attiva » si intende la protezione fornita dalle misure e dalle azioni volte ad impedire o contrastare atti di sottrazione illecita di materie nucleari o di sabotaggio contro materie o installazioni nucleari;

*b)* per « protezione fisica passiva » si intende la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni nucleari da atti di sabotaggio;

TESTO  
DELLE COMMISSIONI

—

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

*Identico.*

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

*Identico.*

ART. 3.

*(Definizioni).*

*Identico.*

c) per « piano di protezione fisica » si intende l'insieme delle misure di protezione fisica passiva adottate dall'esercente di un'installazione nucleare o da un vettore autorizzato, comprendenti le modalità d'interfaccia con le azioni di protezione fisica attiva e, nel caso di trasporto, la relativa proposta di programma;

d) per « autorizzazioni » si intendono il nulla osta per la protezione fisica passiva e l'attestato di protezione fisica passiva di cui all'articolo 6, ivi compreso il quadro prescrittivo ad essi associato.

ART. 4.

(Autorità competenti).

1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione, come emendata, sono individuate le seguenti autorità competenti, che operano in stretto coordinamento tra loro:

a) il Ministero degli affari esteri, per gli adempimenti di cui all'articolo 5 della Convenzione, come emendata, e per la comunicazione, attraverso i canali internazionali previsti, dei pertinenti punti di contatto;

b) il Ministero dell'interno, quale autorità competente per:

1) la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto;

2) la collaborazione con il Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di cui alla lettera a);

c) il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità competente per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari;

d) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale autorità competente per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia ambientale.

ART. 4.

(Autorità competenti).

1. *Identico:*

a) il Ministero degli affari esteri **e della cooperazione internazionale**, per gli adempimenti di cui all'articolo 5 della Convenzione, come emendata, e per la comunicazione, attraverso i canali internazionali previsti, dei pertinenti punti di contatto;

b) *identico:*

1) *identico;*

2) la collaborazione con il Ministero degli affari esteri **e della cooperazione internazionale** per gli adempimenti di cui alla lettera a);

c) *identica;*

d) *identica.*

2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 21, comma 20-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) esercita i controlli sulla protezione fisica passiva per mezzo degli ispettori di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

b) formula pareri tecnici alle amministrazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d);

c) procede all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 10, comma 3.

ART. 5.

*(Scenari di riferimento e piani di protezione fisica).*

1. Il Ministero dell'interno definisce gli scenari di riferimento per la predisposizione dei piani di protezione fisica dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'autorità di cui all'articolo 4, comma 2.

2. I requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2.

ART. 6.

*(Protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari).*

1. L'esercente di un'installazione nucleare deve essere munito di nulla osta per

2. *Identico:*

a) esercita i controlli sulla protezione fisica passiva per mezzo degli ispettori di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e **successive modificazioni;**

b) *identica;*

c) procede all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 10, comma 2.

ART. 5.

*(Scenari di riferimento e piani di protezione fisica).*

*Identico.*

ART. 6.

*(Protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari).*

*Identico.*

la protezione fisica passiva, rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, che formulano eventuali prescrizioni.

2. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l' esercente presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano di protezione fisica.

3. Nel caso di trasporto di materie nucleari, il vettore autorizzato deve essere munito di un attestato di protezione fisica passiva rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere obbligatorio dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2. Copia dell'attestato è trasmessa al Ministero dell'interno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai fini del rilascio dell'attestato, il trasportatore autorizzato presenta un piano di protezione fisica.

4. Sulla base del piano di protezione fisica, il Ministero dell'interno stabilisce il livello di protezione fisica attiva necessario e, in caso di trasporto, autorizza il relativo programma di trasporto.

ART. 7.

*(Recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari).*

1. Il Ministero dell'interno, anche a seguito delle comunicazioni previste dall'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, coordina gli interventi e predispone, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un piano d'intervento per il recupero e la messa in sicurezza di materie nucleari, fermi restando gli obblighi di informazione alla popolazione sui rischi e sul comportamento da adottare in caso di emergenza.

ART. 7.

*(Recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari).*

*Identico.*

## ART. 8.

*(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale).*

1. Dopo l'articolo 433 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 433-bis. — *(Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari).* — Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni ».

2. All'articolo 33-bis, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le parole: « 433, terzo comma, » sono inserite le seguenti: « 433-bis, secondo comma, ».

## ART. 9.

*(Inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni).*

1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 10, comma 3, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, l'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, formula specifiche prescrizioni al fine di ripristinare le condizioni ivi previste, comunicando tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le inosservanze riscontrate e le prescrizioni impartite.

## ART. 8.

*(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale).*

1. *Identico:*

« ART. 433-bis. — *(Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari).* — Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da **quattro a otto** anni.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da **cinque a venti** anni ».

2. *Identico.*

## ART. 9.

*(Inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni).*

1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 10, comma **2**, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, l'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, formula specifiche prescrizioni al fine di ripristinare le condizioni ivi previste, comunicando tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le inosservanze riscontrate e le prescrizioni impartite.

2. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, acquisite le eventuali giustificazioni del titolare del provvedimento autorizzativo, d'intesa con il Ministero dell'interno, su segnalazione dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, dispone la sospensione del provvedimento autorizzativo.

3. Nel caso di gravi e reiterate inosservanze, il Ministero dello sviluppo economico revoca l'autorizzazione, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere obbligatorio dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Nei provvedimenti di sospensione o revoca devono essere indicate, ove necessario, le disposizioni per garantire la protezione fisica delle materie, la sicurezza nucleare, la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

## ART. 10.

(Sanzioni).

1. Chiunque, senza autorizzazione dell'autorità competente, acquista, riceve, detiene, cede **a terzi**, utilizza, trasporta, importa, esporta, **trasforma**, aliena o disperde nell'ambiente materie nucleari di qualsiasi tipo idoneo a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000.

2. *Identico.*3. *Identico.*4. *Identico.*

## ART. 10.

*(Introduzione dell'articolo 437-bis del codice penale e sanzioni amministrative).*

1. Al capo I del titolo VI del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 437 è aggiunto il seguente:

« **ART. 437-bis.** — *(Traffico e abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività).* — **Salvo che il fatto costituisca più grave reato**, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro **50.000** chiunque, **abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative**, utilizza, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, **procura ad altri**, detiene, **trasferisce** o disperde nell'ambiente materie nucleari di qualsiasi tipo idoneo a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente **o, comunque, materiale ad alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona le materie di cui al periodo precedente o che se ne disfa illegittimamente.**

2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva il pericolo **concreto** di **una** compromissione **durevole o rilevante delle originarie o preesistenti** qualità del suolo o del sottosuolo, delle acque o dell'aria, **ovvero** della flora o della fauna selvatica, la pena è della reclusione da tre a sette anni e della multa da euro 50.000 a euro 300.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione che non rispetti le disposizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 15.000. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

ART. 11.

(Abrogazione).

1. L'articolo 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704, è abrogato.

**Si applica** la pena della reclusione da **otto** a **venti** anni e della multa da euro **80.000** a euro **500.000** se dal fatto di cui al **primo** comma deriva il pericolo di compromissione **o deterioramento**:

1) **della** qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) **dell'ecosistema, della biodiversità,** della flora o della fauna selvatica.

**Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà ».**

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione che non rispetti le disposizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro **5.000** a euro **20.000**. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro **8.000** a euro **50.000**.

ART. 11.

(Modifica al decreto legislativo  
8 giugno 2001, n. 231).

1. All'articolo 25-undecies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) per la violazione dell'articolo 437-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; ».

ART. 12.

(Abrogazione).

Identico.

€ 1,00



\*17PDL0028750\*